## Art. 5.4 - Aree residenziali a capacità insediativa esaurita

Le aree residenziali a capacità insediativa esaurita sono individuate in cartografia in scala 1:2.000 - tav. 1 - con apposita grafia.

Sono aree prevalentemente di impianto recente da sottoporre ad interventi di conservazione e adeguamento edilizio, nonchè di riqualificazione ambientale e di miglioramento dell'accessibilità.

In esse, fatte salve le diverse precisazioni definite cartograficamente per sub-aree, sono previste le funzioni residenziali e quelle ad esse sussidiarie, le attività compatibili del settore terziario in genere, inseribili in tutto il piano terra o altrimenti di norma per non più del 30% della superficie utile complessiva, nonchè destinazioni totalmente terziarie in caso di uffici pubblici o strutture ricettive e ricreative.

Nelle aree a destinazione d'uso residenziale sono inoltre ammesse le autorimesse collettive e private e, entro le percentuali di utilizzo della S.U. di cui sopra, le officine di riparazione di autoveicoli e motoveicoli purchè non nocive nè moleste e dotati di una superficie di parcheggio privato pari a 5 volte la superficie utile utilizzata.

Sugli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite sono ammessi generalmente i seguenti tipi di intervento:

- a) intervento di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia con incremento max di cm. 60 della linea di gronda e di colmo per edifici sino a 4 piani f.t.;
- b) ampliamenti e sopraelevazioni, una tantum, di edifici a tipologia monofamiliare isolata sino ad un max di 900 mc complessivi e nei limiti dell'If di 1,5 mc/mq, con altezza max di ml. 7,0 nelle aree acclivi e di ml 8 in quelle pianeggianti, o, quella esistente se superiore;

- A c) ampliamenti e sopraelevazioni, una tantum, di edifici residenziali non monofamiliari con incremento del 30% della volumetria residenziale esistente purchè:
  - non venga superato l'indice fondiario di 2 mc/mq e l'altezza max di 7,0 ml. in aree acclivi e 10,5 in aree pianeggianti, o quella esistente se superiore;
  - in caso di demolizione e ricostruzione si attuino le previsioni di allineamento stabilite topograficamente dal P.R.G.I., o definite in sede di rilascio della concessione;
  - d) variazioni di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse nell'area;
  - e) modesti ampliamenti delle abitazioni limitatamente ai volumi necessari al miglioramento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari, nei casi non contemplati in b) e c);
  - f) allacciamenti ai pubblici servizi;
  - g) sistemazione del suolo, comprese le recinzioni;
  - h) esecuzione di autorimesse e cantine fino al raggiungimento della quota di mq 20 per unità di alloggio al lordo delle S.U. accessorie analoghe esistenti.

Gli ampliamenti e le sopraelevazioni di cui ai punti b), c), e), h), si intendono non cumulabili reciprocamente.

Le volumetrie ottenibili a fine intervento nel caso di cui alle lettere b) e c) sono da intendersi al lordo delle superfici accessorie alla residenza (cantine, garages).

Negli ampliamenti di cui alle lettere b) e c) dovranno essere cedute le aree per opere di urbanizzazione primaria in ragione di 10 mq ogni 75 mc di ampliamento, con i criteri previsti per le aree residenziali di completamento.

Gli edifici per i quali siano stati individuati i tipi di intervento conservativi (Restauro e Risanamento) saranno sottoposti unicamente a quelle prescrizioni, senza ampliamenti, fatti salvi gli interventi di cui alle lettere e), f), g) e h) del presente articolo.

with the professional field and series of the finite of the Atlanta

Carrier of the contract of the

Negli interventi di trasformazione del tessuto edilizio esistente, nelle aree residenziali a capacità insediativa esaurita contigue ai nuclei rurali di impianto antico, dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tipologia edilizia, elementi costruttivi, materiali, apparato decorativo e infissi di cui all'art. 5.3; nelle restanti aree residenziali a capacità insediativa esaurita dei nuclei rurali l'amministrazione comunale, su indicazione della commissione edilizia, può rendere prescrittivo l'adeguamento a tali disposizioni.

Nelle aree non asservite ad edifici esistenti - per le quali fa fede il frazionamento esistente al momento dell'adozione delle presenti norme - è ammessa la costruzione di garages e cantine al servizio di edifici residenziali posti in prossimità nella misura massima di 10 unità per lotto, con un rapporto di copertura max di 0,3 mq/mq, altezza massima di 2,50 ml, spazi di pertinenza non impermeabilizzati ed opportunamente alberati. Le costruzioni dovranno essere realizzate con copertura a falde e inclinazione della falda parallela al prospetto principale. Coperture piane sono ammesse se opportunamente inerbite o convenzionate ad uso pubblico.